



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**



Bruxelles, 22 marzo 2010  
7803/10 (Presse 71)  
(OR. en)

## **Libera circolazione dei cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorni di lunga durata nello spazio Schengen**

Il Consiglio ha adottato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (7392/10). I visti per soggiorni di lunga durata, ovvero i cosiddetti visti "D", sono visti rilasciati a cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi.

Le nuove disposizioni riguardano principalmente tre aspetti: la libera circolazione, la durata massima di validità dei visti per soggiorni di lunga durata e la sicurezza.

Per quanto riguarda la libera circolazione, i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorni di lunga durata sono assimilati ai cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido: essi potranno circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi per semestre nel territorio degli altri Stati Schengen. Tale novità è importante sotto due punti di vista: in primo luogo, a fini generali di libera circolazione all'interno dello spazio Schengen e, in secondo luogo, a fini specifici di transito attraverso un altro Stato Schengen durante il ritorno dal paese che ha rilasciato il visto.

# **S T A M P A**

---

Rue de la Loi, 175 B - 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026  
[press.office@consilium.europa.eu](mailto:press.office@consilium.europa.eu) <http://www.consilium.europa.eu/Newsroom>

7803/10 (Presse 71)

1  
**IT**

Secondo le norme precedenti, un cittadino di un paese terzo titolare di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata ai fini di un soggiorno di durata superiore a tre mesi era autorizzato a soggiornare unicamente nel territorio dello Stato Schengen che aveva rilasciato il visto e a transitare attraverso altri Stati membri solo per recarsi in quest'ultimo paese. Tale cittadino non era autorizzato a recarsi negli altri Stati Schengen durante il suo soggiorno (per vari motivi legittimi quali attività commerciali, conferenze, visite, ecc.) né a transitare attraverso gli altri Stati durante il ritorno al paese d'origine, il che, in alcuni casi, poneva problemi.

Le nuove norme prevedono inoltre che i visti per soggiorni di lunga durata abbiano un periodo di validità non superiore a un anno. Se uno Stato membro autorizza uno straniero a soggiornare per più di un anno, il visto per soggiorni di lunga durata è sostituito, prima della scadenza del suo periodo di validità, con un titolo di soggiorno. In altri termini, gli Stati Schengen saranno in tali casi obbligati a sostituire il visto per soggiorni di lunga durata con un titolo di soggiorno.

Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza dello spazio Schengen, le nuove disposizioni obbligano gli Stati membri che prevedano di rilasciare un visto per soggiorni di lunga durata ad un cittadino di un paese terzo a consultare il sistema d'informazione Schengen (SIS) così come essi sono tenuti a farlo quando prevedono di rilasciare un titolo di soggiorno. Nel caso in cui il suddetto cittadino di un paese terzo sia una persona segnalata ai fini della non ammissione, lo Stato membro consulta in primo luogo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto dei suoi interessi. In tal caso il titolo di soggiorno è rilasciato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari, o in conseguenza di obblighi internazionali. Analogamente, qualora risulti che un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato è segnalato ai fini della non ammissione, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione consulta lo Stato membro che ha rilasciato il visto di soggiorno di lunga durata per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il visto di soggiorno di lunga durata. Grazie a tali disposizioni, la libera circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata non comporterà alcun rischio aggiuntivo in termini di sicurezza rispetto alla libera circolazione dei titolari di permessi di soggiorno e di un visto Schengen per soggiorni di breve durata.